



**ISTITUTO COMPRESIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**

Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it



Comunicazione n. 204

Spilamberto, 09/12/2021

- **Al personale IC FABRIANI**
- **Agli Atti**

**Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche**

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - che modifica e integra il D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021 -, **a partire dal 15 dicembre p.v. il personale scolastico (docente e ATA) è soggetto all'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute."

"Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore."

"La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati."

Al Datore di Lavoro è demandato il compito di assicurare il rispetto del predetto obbligo

A far data dal 15 dicembre pertanto, nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente **inviterà**, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- la **documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della **richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni** dall'invito;

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di **documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il dirigente inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente e, comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, il personale continua a svolgere la propria attività alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, il **dirigente accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e ne darà immediata **comunicazione scritta all'interessato**.


L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

La **certificazione verde COVID-19 ha validità di nove mesi** a far data dal completamento del ciclo di vaccinazione primario o dalla somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

La presente ha valore di notificazione: tutto il personale è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

<p>RSPP Abilitato Andrea Muzzioli</p> 	<p>Il Dirigente Scolastico Silvia Rossi</p>
---	---